



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937

Sito internet: www.orsaferrvie.it

E-mail: sg.orsaferrvie@sindacatoorsa.it

Roma, 01 Settembre 2017

Prot. 112/SG/OR.S.A. Ferrovie

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

XI Commissione del Lavoro pubblico e privato
Camera dei Deputati

XI Commissione permanente Lavoro e
Previdenza sociale - Senato della Repubblica

Direttore Generale INPS
D.ssa Gabriella Di Michele

Oggetto: Norme previdenziali accesso anticipato alla pensione per lavoratori precoci - Legge 11 dicembre 2016 n° 232 -

Nel premettere che:

- per il personale ferroviario inserito nel Fondo Speciale Ferrovie dello Stato, il D.L. 201 del 6.12.2011 - convertito in Legge 214 del 22.12.2011 (riforma Fornero) – ha modificato i requisiti minimi per l'accesso alla pensione;
Nello specifico, la nuova normativa ha cancellato - per alcune qualifiche professionali - la possibilità di accedere alla pensione al raggiungimento del cinquantottesimo anno di anzianità anagrafica (purché in possesso di almeno 25 anni di contributi) e la maggiorazione previdenziale di 1/10 riconosciuta a detti lavoratori;
- la sopra citata normativa è stata fermamente contestata dalla scrivente, che ha illustrato a tutte le Istituzioni competenti le conseguenze che derivano dallo spropositato innalzamento del requisito previdenziale a 67 anni. Inoltre, a sostegno della vertenza, ha proclamato azioni di mobilitazione per l'intera categoria;
- le Istituzioni, definendo la cancellazione delle condizioni che permettevano ai ferrovieri un'uscita anticipata dal ciclo produttivo "un errore nella trascrizione dei testi", si sono impegnate a rivedere i requisiti previdenziali per determinate qualifiche di ferrovieri;
- nell'allegato E dell'art. 1 comma 199 lettera d della Legge 11 dicembre 2016 n° 232 sono stati inseriti -nelle lavorazioni particolarmente gravose- i conduttori di convogli ferroviari ed il personale viaggiante. Inoltre, l'anzidetta Legge dal comma 199 al comma 205 dell'art. 1 disciplina la riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, con effetto dal 01 maggio 2017.



La circolare INPS n° 99 del 16.06.2017 al comma 3 prevede che il beneficio per accedere anticipatamente alla pensione (41 anni di contributi) non sia cumulabile con altre maggiorazioni previste per alcune tipologie di lavoro prestato.

Premesso quanto sopra, si riferisce che con l'introduzione della citata circolare INPS 99/2017 il personale ferroviario, inserito nel Fondo Speciale Ferrovie dello Stato, non potrà in nessun caso usufruire dei benefici contributivi previsti dalla 232/2016 poiché, includendo le maggiorazioni maturate fino al 31.12.2011, raggiungerà il diritto alla pensione antecedentemente ai 41 anni di lavoro effettivo richiesti con la circolare INPS. Più chiaramente, un lavoratore assunto nel 1976 oggi possiede 41 anni di lavoro effettivo ma, avendo la maggiorazione sino al 31.12.2011 superiore ai tre anni, ha una anzianità complessiva di oltre a 44 anni. Quindi ha già maturato, nel rispetto dell'attuale normativa, il diritto alla pensione da oltre un anno grazie alla maggiorazione di 1/10 ogni 10 anni di lavoro. Di conseguenza l'agevolazione prevista per i lavoratori precoci comporta il diritto alla pensione in una data successiva rispetto a quella che il lavoratore già acquisisce grazie ai suoi naturali requisiti.

Inoltre la circolare INPS renderà sempre inefficace per i ferrovieri ogni forma di riduzione dei requisiti pensionistici, poiché, ad esempio per l'attività lavorativa di conduttore e scorta al treno, la normativa europea pone l'obbligo del possesso del diploma di scuola media superiore, quindi non sarà mai raggiunto il requisito legislativo di un anno di contribuzione effettiva prima dei 19 anni.

Ancora una volta restiamo sconcertati dalla superficialità con cui si dispongono regole che incidono sulla vita delle persone, in questo caso confutando un adeguamento legislativo che, se pur in maniera insufficiente, aveva riscontrato alle legittime rivendicazioni dei ferrovieri.

Per quanto evidenziato si chiede un urgente intervento legislativo che permetta al personale ferroviario dell'esercizio - che svolge il proprio servizio in mansioni usuranti/attività gravose - l'accesso anticipato alla pensione rispetto alla normativa legislativa vigente.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

